



Provincia di Lodi

U.O. U.O.4 - AMBIENTE - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 1420 / 2023

Lodi 26-10-2023

OGGETTO: C.R.E. CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA SENATO, 6. RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 209 DEL D.LGS. N. 152/2006, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (R13, R12, R10, R3), EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06, RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. REGDE/1563/2012 DEL 26/10/2012 E S.M.I., E CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. REGDE/72/2016 DEL 04/02/2016 E S.M.I., PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MELETI (LO), S.P. N. 27 KM 13+600, IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001. ACCETTAZIONE E SVINCOLI GARANZIE FINANZIARIE.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 avente per oggetto: *“Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”*;
- il D.Lgs. 75/2010 *“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”*;
- la D.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2031 avente per oggetto: *“Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”*;
- la D.g.r. 6 giugno 2016 n. X/5269 avente per oggetto *“Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali.”*;
- la D.g.r. 11 settembre 2017 n. X/7076 avente per oggetto: *“Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura, alla Dgr 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della Legge Regionale 12 luglio 2007, n.12.”*;

- la sentenza del T.A.R. Lombardia (sezione terza) N. 01782/2018 Reg. Prov. Coll. N. 02737/2017 Reg. Ric.;
- la Legge 16 novembre 2018 n. 130 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, entrata in vigore il 20/11/2018;
- la D.d.u.o. n. 6665 del 14 maggio 2019 recante *“Riconoscimento dei limiti di concentrazione caratterizzanti i fanghi di depurazione idonei per l'utilizzo in agricoltura, a seguito delle nuove disposizioni normative nazionali di cui alla legge 16 novembre 2018, n. 130 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;*
- la Deliberazione n. XI/1777 del 17/06/2019 avente ad oggetto *“Revisione della D.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2031 relativamente ai fanghi ammissibili all'utilizzo in agricoltura- (di concerto con l'assessore Rolfi)”;*
- l'art. 15 della L.R. 6 agosto 2021 n. 15 inerente la disciplina per il controllo, il monitoraggio e tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi in agricoltura;

Richiamati i seguenti atti autorizzativi:

- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1563/2012 del 26/10/2012, rilasciata alla Lombardia Ambiente S.r.l. per la realizzazione di un impianto sito in Comune di Meleti (LO) - S.P. n. 27 km 13+600 e per l'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/914/2014 del 16/09/2014, che autorizza alla realizzazione di varianti al sopraccitato impianto sito in Comune di Meleti (LO) - S.P. n. 27 km 13+600;
- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/262/2015 del 18/03/2015, di volturazione delle autorizzazioni di cui ai punti precedenti a favore della società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Oberdan, 3;
- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/68/2016 del 03/02/2016, che rilascia l'autorizzazione alla realizzazione di varianti alle operazioni di recupero rifiuti ed il contestuale adeguamento dell'impianto ai disposti della D.g.r. X/2031 del 01/07/2014 per l'esercizio delle operazioni di recupero (R12, R13) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Meleti (LO) - S.P. n. 27 Km 13+600, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/72/2016 del 04/02/2016, con la quale si rilascia l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ad esercitare l'operazione di recupero R10, dell'Allegato C Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia), dei fanghi di depurazione trattati presso l'impianto sito in Comune di Meleti (LO) - S.P. n. 27 km 13+600, per un quantitativo massimo pari a 20.000 t/a spandibile nel territorio della Provincia di Lodi, nei Comuni di Borghetto Lodigiano, Brembio, Casalpusterlengo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Comazzo, Lodi Vecchio, Maleo, Massalengo, Orio Litta, Ossago Lodigiano, San Martino in Strada, Senna Lodigiana e Villanova del Sillaro;
- Determinazioni Dirigenziali n. REGDE/449/2017 del 31/05/2017 e n. REGDE/453/2017 del 31/05/2017, con le quale è stato rilasciato l'adeguamento d'ufficio alla D.g.r. 1° Luglio 2014, n. X/2031 (per la parte non già autorizzata) ed alla D.g.r. 6 giugno 2016 n. X/5269 delle autorizzazioni sopra richiamate;
- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/346/2018 del 24/04/2018, inerente il riesame delle autorizzazioni rilasciate disposto dalla D.g.r. n. X/7076 del 11/09/2017;
- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1150/2021 del 09/11/2021, che autorizza alla realizzazione della modifica sostanziale per l'esercizio dell'operazione di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, consistente nell'avvio del trattamento finalizzato alla produzione di gesso di defecazione da fanghi, e relativa Determinazione Dirigenziale n. REGDE/420/2022 del 03/05/2022 con la quale si rilascia il nulla osta all'esercizio dell'operazione di recupero (R3) per la produzione di gesso di defecazione da fanghi, autorizzata con la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1150/2021 del 09/11/2021, alle condizioni e prescrizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale e dalla normativa di riferimento, riportate in

tutti gli atti/allegati autorizzativi inerenti l'attività in questione presso l'impianto sito in Comune di Meleti (LO), S.P. n. 27 Km 13+600;

Richiamati altresì i nulla osta rilasciati successivamente alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/72/2016 del 04/02/2016 tesi a consentire la distribuzione di fanghi, mediante operazione di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R10), su terreni ritenuti idonei allo spandimento di fanghi di depurazione;

Considerato che la società con comunicazione caricata sul Portale Procedimenti di Regione Lombardia in data 04/04/2022, avente ID SAUR222116, in atti provinciali al prot. n. 10772 del 05/04/2022, ha presentato la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione avvalendosi dei disposti dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06 mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante nonché presidente del Consiglio d'Amministrazione della società;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/980/2022 del 04/10/2022 è stato rilasciato il nulla osta alla realizzazione di una modifica non sostanziale consistente nell'installazione di nuovi impianti/linee convogliati ad emissioni pre-esistenti, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, che è pertanto da intendersi ricondotto al presente atto e così rinnovato;

Considerato che con nota in atti provinciali al prot. n. 34112 del 07/11/2022 questa Provincia ha richiesto documentazione utile al rinnovo ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06 dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, in particolare per quanto concerne l'esercizio dell'operazione di recupero (R10) per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura di fanghi di depurazione, concessa con Determinazione Dirigenziale REGDE/72/2016 del 04/02/2016 e successive modifiche ed integrazioni, di cui sopra, per l'impianto di che trattasi in possesso di certificazione ambientale ISO 14001;

Vista la documentazione della società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. caricata sul portale regionale in data 05/12/2022, tesa a fornire i chiarimenti richiesti con la nota di cui sopra di questa Amministrazione provinciale;

Dato atto che con nota in atti provinciali al prot. n. 28551 del 18/08/2023 questa Provincia, viste le comunicazioni della società Prot. N. 23/344/CT del 12/06/2023, in atti provinciali al prot. n. 19917 del 12/06/2023 e Prot. N. 23/445/CT del 21/07/2023, in atti provinciali al prot. n. 25402 del 21/07/2023, ha comunicato l'importo della garanzia finanziaria che deve essere prestata per la conclusione del procedimento in oggetto e la conseguente emanazione dell'atto di rinnovo per l'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R10, R12, R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

Considerato che in data 12/10/2023 con nota prot. n. 23/650/CT, in atti provinciali al prot. n. 35378, integrata in data 23/10/2023 con nota prot. n. 23/668/CT, in atti provinciali al prot. n. 36700, sono stati trasmessi la polizza fideiussoria, dell'importo pari ad € 851.225,14, n. 430782375 del 11/10/2023 con il relativo Atto di Dichiarazione 001 del 13/10/2023, rilasciati da Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, Agenzia di Mantova Virgilio, a garanzia dell'attività esercitata nell'impianto di recupero rifiuti;

Dato atto che, in particolare, la società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. dichiara che per l'istanza di rinnovo dell'operazione di recupero (R10) ha la disponibilità di terreni concessi in questa Provincia dalle seguenti aziende agricole:

- Dordoni Marcello Angelo, Francesco, Ottorino e Walter Società Agricola, Comuni di Lodi – San Martino in Strada;
- Grossi Pier Luigi Achille, Comune di Orio Litta;
- Sangalli Davide Ambrogio Giuseppe, Comuni di Ossago Lodigiano - Massalengo;
- Riva Marco, Comune di Orio Litta;
- Lardera S.S. - Società Agricola, Comune di Cornovecchio;
- Società Agricola Rancati S.S., Comune di Maleo;
- Ferrari Paolo, Comuni di Lodi Vecchio – Borgo San Giovanni;
- Tansini Fratelli S.S., Comune di Castiglione d'Adda;

oltre ad essere in possesso di autorizzazioni per l'esercizio dell'operazione di recupero (R10) di rifiuti speciali non pericolosi rilasciate da altre Province lombarde (Cremona e Città Metropolitana di Milano);

Ritenuto pertanto di poter procedere, come disciplinato dall'art. 209 del D.Lgs. 152/06, al rinnovo

dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1563/2012 del 26/10/2012 e s.m.i., e con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/72/2016 del 04/02/2016 e s.m.i., **per ulteriori 10 anni sino al 25/10/2032**, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R10, R3) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Meleti (LO), S.P. n. 27 km 13+600, riferendo anche gli atti rilasciati successivamente al 04/04/2022 al rinnovo ex art. 209 del D.Lgs. 152/06, con le prescrizioni e condizioni di cui agli allegati A, B, C e della Tavola UVar 07 del 30/09/2021, e contestualmente procedere all'accettazione della garanzia finanziaria prestata, dell'importo di € 851.225,14, n. 430782375 del 11/10/2023 con il relativo Atto di Dichiarazione 001 del 13/10/2023, rilasciati da Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, Agenzia di Mantova Virgilio, svincolando e restituendo con nota a parte quelle precedentemente prestate (N. 1990954 del 07/11/2012 rilasciata da Coface S.A. e N. 850701 del 09/02/2016 rilasciata da Elba Assicurazione S.p.A.);

Attesa

la propria competenza derivante dalla Decreto del Presidente della Provincia di Lodi n. REGDP/7/2023 del 17/01/2023;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

sulla base delle premesse che si intendono qui integralmente riportate,

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06, alla società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l., con sede legale in Comune di Milano, Via Senato, 6, l'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 emanata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1563/2012 del 26/10/2012 e s.m.i. e con Determinazione Dirigenziale REGDE/72/2016 del 04/02/2016 e s.m.i. per l'esercizio di operazioni di recupero (R13, R12, R10, R3) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in Comune di Meleti (LO), S.P. n. 27 Km 13+600, alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C alla presente Determinazione;
2. di precisare che l'Allegato B inerente le emissioni in atmosfera costituisce rinnovo dell'Allegato B5 alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/980/2022 del 04/10/2022, tal quale;
3. di precisare che l'Allegato C inerente gli scarichi costituisce rinnovo dell'Allegato C1 alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1150/2021 del 09/11/2021, tal quale;
4. di far presente che gli atti/nulla osta rilasciati successivamente al 26/10/2022 sono da ricondurre al rinnovo chiesto in forza dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06;
5. di dare atto che l'autocertificazione presentata ex art. 209 del D.Lgs. 152/06 ha validità sino al 25/10/2032, fatti salvi i casi di decadenza dell'autorizzazione medesima;
6. di stabilire che nell'esercizio dell'attività di recupero rifiuti devono essere rispettate le prescrizioni e condizioni di cui alla normativa di settore, nazionale e regionale, sopra citata nelle premesse;
7. di accettare, in conformità a quanto disposto dalla D.g.r. n. 7/19461 del 19/11/2004, la polizza fideiussoria prestata a favore di questa Provincia dell'importo di € 851.225,14, n. 430782375 del 11/10/2023 con il relativo Atto di Dichiarazione 001 del 13/10/2023, rilasciati da Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, Agenzia di Mantova Virgilio ;
8. di stabilire che per la conservazione della scontistica applicata all'importo complessivo della polizza fideiussoria prestata, così calcolata:
 - a) € 657.026,40: messa in riserva (R13) di 35.000 m³ di rifiuti speciali non pericolosi (l'importo è ridotto nella misura del 10% per un volume di 32.000 m³ in quanto il legale rappresentante ha dichiarato che i rifiuti sono avviati a recupero entro 6 mesi – tale condizione deve essere dimostrata ad ogni eventuale richiesta o in caso di controllo, mentre per il restante volume di 3.000 m³ l'importo non è stato ridotto al 10% e pertanto la tempistica

massima entro la quale dovrà essere avviato a recupero è di 12 mesi),

b) € 67.118,74: operazioni di recupero (R12, R3) di 125.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi;

c) € 127.080,00: operazione di recupero (R10) di 20.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi,

deve essere mantenuto il Certificato ISO 14001 e deve poter essere sempre comprovato, in caso di controlli in impianto, l'invio a recupero dei rifiuti interessati entro 6 mesi o 12 mesi, come sopra meglio precisato, mediante le opportune registrazioni come da comunicazioni già intercorse con l'azienda;

9. di confermare tutte le modifiche autorizzate all'impianto nella vigenza dell'autorizzazione, anche con nulla osta, i nulla osta rilasciati per l'esercizio dell'operazione di recupero R10, e dunque di rinnovare tutte le relative prescrizioni e condizioni, assegnate con atti/nulla osta/comunicazioni, che nel presente atto e relativi allegati non vengono modificate e/o annullate e/o sostituite, inerenti l'esercizio delle operazioni di recupero R13, R12, R10 ed R3 di rifiuti speciali non pericolosi;

10. di dare atto che la configurazione dell'impianto che viene rinnovata con il presente atto è quella autorizzata con la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/980/2022 del 04/10/2022, che dunque ri conferma il layout dell'impianto come da planimetria generale dell'impianto rappresentata nella Tavola UVar 07 del 30/09/2021, che qui si allega;

11. di ricordare che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate anche successivamente all'emissione del presente atto;

12. di procedere allo svincolo delle garanzie finanziarie precedentemente prestate con polizze fideiussorie N. 1990954 del 07/11/2012 rilasciata da Coface S.A. e N. 850701 del 09/02/2016 rilasciata da Elba Assicurazione S.p.A., che verranno restituite in originale alla società con nota a parte;

13. che dovrà essere fornito, entro 60 giorni, un resoconto delle attività di monitoraggio della falda acquifera effettuate dal rilascio dell'autorizzazione ad oggi, con riepilogativo dei dati in formati tabellari, agili da consultare;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento stesso;

15. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia di Lodi, cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia può avvalersi, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/06, dell'A.R.P.A. della Lombardia;

16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

17. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia, che rilascia in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. territorialmente competente, oltre ad eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

18. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

19. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento dello stesso via pec;

20. di notificare il presente provvedimento via pec alla società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. ed a:

§ Comune di Meleti (LO);

§ A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Lodi-Pavia);

§ Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, sede territoriale di Lodi;

§ Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

§ Agenzia delle dogane;

§ Comuni di:

- o Lodi;
 - o San Martino in Strada;
 - o Ossago Lodigiano;
 - o Orio Litta;
 - o Maleo;
 - o Borgo San Giovanni;
 - o Massalengo;
 - o Cornovecchio;
 - o Lodi Vecchio;
 - o Castiglione d'Adda;
- Provincia di Cremona;
 - Città Metropolitana di Milano.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE: *ing. Michela Binda*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1 L'area di proprietà della società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l., censita sull'estratto catastale del Comune di Meleti (LO) ai mappali n. 6 - 7 del foglio n. 4 ha un'estensione di 41.420 mq circa, di cui:

Area recintata: 21.800 mq.

area servizi: 6.250 mq;

area impianto: 12.200 mq;

area verde, zona di mitigazione e perimetrale impianto: 16.420 mq;

Superfici coperte:

Capannone impianto: 12.200 mq;

Capannone-rimessa: 230 mq;

Uffici: 200 mq.

- 1.2 L'area impianto ricade in zona "*Zona E ad uso agricolo*" così come desumibile dalla Tavola "Previsione del Piano delle regole – scala 1:5.000; art. 37 NTA del Documento di piano, piano delle regole, Piano dei Servizi" del PGT del Comune di Meleti approvato con DCC n. 13 del 06/03/2010;

- 1.3 Le attività di recupero svolte dall'impianto sono:

- stabilizzazione ed igienizzazione mediante condizionamento con ossido di calcio e successiva omogeneizzazione di rifiuti speciali non pericolosi (R12),
o in alternativa
- recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R3) per la produzione di gesso di defecazione da fanghi (Allegato 3, punto 2.1, progressivo n. 23 del D.Lgs. 75/2010), mediante condizionamento con ossido di calcio e successivo trattamento con acido solforico,
di un quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso all'impianto pari a 125.000 t/a;
- stoccaggio (R13) pari a 35.000 m³ di fanghi biologici in ingresso, dei fanghi biologici in maturazione e dei fanghi biologici stabilizzati e igienizzati in attesa dell'invio a recupero in agricoltura per l'operazione di spandimento sul suolo (R10);
- recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R10), trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.

- 1.4 La zona dedicata agli stoccaggi ed alle attività di recupero occupa una superficie di circa 12.200 mq tutti coperti. Si evidenzia che la quota di imposta del piazzale è posta a circa -1 metro da piano campagna, con profondità maggiori in corrispondenza della tramoggia di trattamento e, più in generale dell'impiantistica (tubazioni, vasche). L'intera area, previa compattazione e modellazione secondo le pendenze di progetto, è dotata di pavimentazione in calcestruzzo impermeabilizzata costituita da:

- telo bentonitico;
- doppia rete elettrosaldata spessore minimo Ø 8 mm;
- calcestruzzo con spessore minimo di 20 cm.

È stata prevista l'installazione di un impianto di lavaggio ruote per i mezzi che accedono all'impianto, immediatamente prima dell'uscita dal capannone impianto, e di un sistema di lavaggio dei cassoni, in adiacenza del biofiltro.

L'area servizi è completamente asfaltata e quindi dotata di sistema di raccolta acque meteoriche.

In tale area sono presenti:

- fabbricato dedicato ad uso uffici, servizi ed attività di controllo di superficie pari a 200 mq;
- fabbricato dedicato ad autorimessa, in cemento armato, con copertura a singola falda, dotato di pavimentazione in calcestruzzo vibrato. Tale struttura di forma trapezoidale di superficie pari a 230 mq ed altezza utile pari a 5 m, sarà adibita al ricovero dei mezzi d'opera e in una sezione di esse sarà ricavato un comparto ad uso officina per le operazioni di manutenzione e di riparazione speditivi;
- pesa a raso soprapavimento, al fine di controllare e registrare i carichi in ingresso ed uscita dall'impianto;
- deposito container scarrabili vuoti di capacità pari a 17 mc l'uno al fine di permettere la sosta dei cassoni vuoti;
- cisterna gasolio per autotrazione di capacità pari a 4.000 litri.

La superficie coperta dell'impianto, adibita allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti, è suddivisa nelle seguenti aree funzionali:

L'area A.1, che presenta una superficie di 800 mq, è adibita all'operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso in cumuli. In adiacenza all'area A.1 sono presenti le Aree A.2 e A.3, che presentano una superficie di 90 mq, saranno adibite, la prima all'operazione di omologa dei fanghi in attesa di referto analitico, la seconda allo stoccaggio dei carichi non conformi, con cassoni scarrabili da 17 mc.

Caratteristiche costruttive: Pavimentazione in cls con doppia rete elettrosaldata e telo bentonitico. Area sottoposta ad aspirazione e trattamento aria.

L'area B, che presenta una superficie di 185 mq, è adibita alle operazioni di trattamento (R12, R3) mediante:

- a. condizionamento con ossido di calcio;
- b. dosaggio dell'acido solforico per la produzione dei gessi di defecazione da fanghi nel caso dell'operazione di recupero (R3), nell'area B.1, inclusa nella complessiva area B.

Caratteristiche costruttive: Pavimentazione in cls con doppia rete elettrosaldata e telo bentonitico. Opportune pendenze superficiali per convogliare i liquidi nei punti di raccolta previsti. Impianto di trattamento in carpenteria metallica. Area sottoposta ad aspirazione e trattamento aria.

L'area C, che presenta una superficie di 850 mq, è ulteriormente suddivisa in due sottoaree C.1 e C.2, che saranno adibite la prima alla messa in riserva (R13), maturazione di rifiuti speciali non pericolosi e completamento dell'azione dei reagenti, la seconda alla messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in particolare fanghi biologici stabilizzati e igienizzati (pronti per il recupero agronomico), o in alternativa come area logistica per i gessi di defecazione da fanghi (R3).

Caratteristiche costruttive: Pavimentazione in cls con doppia rete elettrosaldata e telo bentonitico. Area sottoposta ad aspirazione e trattamento aria.

L'area D, che presenta una superficie complessiva di 9.485 mq, sarà adibita:

- ✓ alla messa in riserva (R13) e alla movimentazione di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare fanghi biologici stabilizzati e igienizzati in attesa dell'invio a recupero in agricoltura (R10), in cumuli. Al fine di garantire un'agevole rintracciabilità dei rifiuti in uscita dall'impianto, soggetti a caratterizzazione analitica, si è previsto di suddividere l'area D in 10 sotto-aree;
 - o in alternativa (tranne le aree D.9 e D.10)
- ✓ alla messa in riserva (R13) dei fanghi sottoposti all'operazione di recupero (R3) in

attesa di ricevere certificazione attestante la conformità alla normativa di riferimento dei gessi di defecazione da fanghi, quindi successivamente deposito dei gessi di defecazione, nelle aree da D.1 a D.8.

Le 10 sotto-aree coperte saranno delimitate/suddivise mediante pareti mobili di altezza pari a 3,3 m e dotati di setti per il passaggio delle pale gommate chiudibili con pannelli metallici.

Caratteristiche costruttive: Pavimentazione in cls con doppia rete elettrosaldata e telo bentonitico. Area coperta e parzialmente tamponata (chiusa su 3 lati).

1.5 I quantitativi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva (R13) di 35.000 m³ di rifiuti speciali non pericolosi;
- recupero (R12, R3) di 125.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi;
- recupero (R10) di 20.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi spandibili nel territorio della Provincia di Lodi;

1.6 I rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R3), come disciplinati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 e s.m.i., con riferimento alla normativa regionale D.g.r. 1777 del 17/06/2019 (che approva l'ultima revisione dei codici EER ammissibili in agricoltura) e suoi successivi chiarimenti, sono identificati con i seguenti codici EER:

020204, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030311, 190805.

I rifiuti destinati all'operazione di recupero (R10) sono identificati dal codice EER 190599.

1.7 LINEA DI TRATTAMENTO (R12)

Vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), trattamento convenzionale con ossido di calcio (Allegato 1, Appendice 4, punto 1.2.a alla D.g.r. n. X/2031 del 01/07/2014) ed omogenizzazione (R12) di rifiuti speciali non pericolosi, al fine di produrre fanghi biologici con caratteristiche biologiche, chimiche e fisiche idonee al loro utilizzo in agricoltura (operazione di recupero R10). I fanghi in ingresso all'impianto, derivanti per la maggior parte da impianti di trattamento delle acque reflue e dall'industria alimentare possono non risultare idonei allo spandimento diretto sui terreni oppure anche se idonei, il loro recupero in agricoltura potrebbe non essere immediatamente consentito in considerazione sia del periodo agronomico e/o meteorologico adatto. Pertanto i fanghi sono stoccati presso l'impianto (R13) per essere successivamente trattati (R12) laddove non idonei e quindi nuovamente sottoposti a messa in riserva (R13). Durante questa fase viene effettuata la verifica di conformità per il successivo utilizzo agricolo a beneficio dell'agricoltura (operazione di recupero R10).

Per i fanghi in ingresso già stabilizzati e igienizzati è prevista l'attività di miscelazione con i fanghi trattati nell'impianto così come previsto nel D.Lgs. 99/92 (questa operazione viene eseguita nell'area C1 di maturazione).

Le attività dell'impianto sono pertanto riconducibili a:

- stabilizzazione ed igienizzazione dei fanghi mediante condizionamento con ossido di calcio (Area B);
- omogeneizzazione dei fanghi tra loro (Aree A.1 e C.1);
- stoccaggio dei fanghi trattati in attesa dell'operazione di spandimento sul suolo (R10) Aree C.2 e D.x).

I fanghi sottoposti ad operazione di recupero (R12), destinati all'operazione di recupero (R10), sono identificati da codice EER 190599.

Per quanto applicabile e non già previsto nel presente provvedimento dovranno essere osservate le condizioni e prescrizioni riportate nella normativa nazionale e regionale di riferimento.

1.8 LINEA PER IL RECUPERO (R3) PER LA PRODUZIONE DI GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI

1.8.1 Premesse sulle reazioni e sul prodotto

I fanghi in ingresso, dapprima messi in riserva (operazione di recupero R13), vengono opportunamente miscelati e avviati al trattamento nella tramoggia di carico dell'impianto; successivamente viene effettuata una additivazione ponderata di ossido di calcio (CaO), attuandone il processo di stabilizzazione e igienizzazione, quindi vengono ulteriormente trattati con acido solforico H_2SO_4 all'interno di un'apposita bi-coclea miscelatrice, al fine di ottenere il correttivo "gesso di defecazione da fanghi" di cui all'Allegato 3, punto 2.1, progressivo n. 23 del D.Lgs. 75/2010.

L'azienda prevede la produzione di tale correttivo mediante un trattamento di idrolisi alcalina con ossido di calcio (CaO) ed una precipitazione con acido solforico H_2SO_4 , per l'ottenimento di un prodotto, il gesso di defecazione da fanghi appunto, con le caratteristiche di cui al D.Lgs. 75/2010 (titolo di CaO del 15% sul secco e di SO_3 del 10% sul secco). Applicando gli stessi principi previsti nell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, per quanto concerne la protezione dell'ambiente ed in particolare del suolo, si applica ai suddetti gessi di defecazione da fanghi anche quanto previsto all'art. 41 del Decreto Legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge (Legge 16 novembre 2018 n. 130) con le modificazioni riportate nell'Allegato.

1.8.2 Descrizione del processo produttivo

I fanghi presenti nell'area A.1 sono inviati, mediante pala gommata, nella tramoggia di carico (area B), e da qui, mediante coclea a vite, inviati successivamente al miscelatore. Al fango può essere aggiunta acqua di processo derivante dalla linea dei tank TK1 - TK2 - TK3 (dotata di misuratore di portata elettromagnetico). Nella tramoggia e nel miscelatore avviene una omogeneizzazione del fango in modo da ottenere un rifiuto chimicamente uniforme e convenientemente stabilizzato ed igienizzato, allo scopo di ridurre la concentrazione di agenti patogeni e l'arresto delle reazioni degradative della sostanza organica.

L'ossido di calcio, contenuto all'interno di n. 2 silos (identificati in tavola con il numero 9) del volume di 80 m^3 cadauno, mediante coclea dosatrice viene inviato al miscelatore all'interno del quale avviene la miscelazione con i fanghi che provoca la reazione di idrolisi che causa un aumento del pH fino a 12. La miscela fango-ossido di calcio viene in seguito scaricata mediante coclea direttamente nella tramoggia di recapito alla bi-coclea miscelatrice, nella quale viene attivato il dosaggio del reagente acido solforico: si instaura così la reazione di precipitazione del solfato di calcio con produzione del gesso di defecazione da fanghi.

La bi-coclea miscelatrice, della portata massima nominale indicativa oraria inferiore a 50 m^3 , è suddivisa in tre settori: la prima e l'ultima presentano una sezione progettata in modo tale che la funzione prevalente sia quella di trasporto del materiale, mentre quella centrale, la più lunga, presenta una sezione in cui, grazie alla quasi completa assenza di setto separatore tra gli alloggiamenti delle due coclee, il loro movimento determina il prevalere della funzione di miscelazione. Nel tratto iniziale della sezione di miscelazione sono presenti gli iniettori per l'aggiunta di H_2SO_4 .

Lo stoccaggio dell'acido solforico è effettuato all'interno della struttura coperta in n. 4 serbatoi verticali cilindrici a singola camicia da 22 m^3 ciascuno (identificati in tavola con il numero 20), realizzati in polietilene lineare atossico vergine, dotati di bacino di contenimento, la cui pavimentazione e pareti sono trattate con rivestimento protettivo a base di resine antiacide, tali da garantire la resistenza e la durata nel tempo, con capienza minima pari al volume di un intero serbatoio.

La coclea miscelatrice è anche provvista di sistema di controllo con celle di carico in corrispondenza dei supporti di sostegno, in modo tale che, qualora il peso del macchinario risultasse inferiore ad un valore prestabilito, il sistema interrompa in maniera automatica l'irrorazione con acido solforico.

Il prodotto in uscita dalla coclea miscelatrice, il gesso di defecazione da fanghi, viene scaricato

direttamente nell'area C.1, con eventuale utilizzo dell'area C.2 come stoccaggio, e da qui trasportato mediante pale meccaniche gommate, nelle aree di stoccaggio del singolo lotto di produzione in corrispondenza delle aree funzionali da D.1 a D.8, con possibilità di stoccaggio nelle aree D.9 e D.10 solo in alcune particolari condizioni (durante il periodo interessato dal blocco degli spandimenti oppure per necessità motivate), della capacità massima di 3.500 t, opportunamente identificate e dotate di idonea segnaletica. Il gesso di defecazione da fanghi sarà depositato in cumuli con mantenimento di un franco di sicurezza di 20 cm verso il perimetro esterno, opportunamente segnalato, qualora non fosse prima raggiunto il limite della capacità massima di 3.500 t.

1.8.3 Controllo del processo

La provenienza dei fanghi, che sono accettati in impianto in quanto rispettano quanto previsto al paragrafo 1.1 e che vengono utilizzati nel processo di produzione dei gessi di defecazione da fanghi, viene annotata su apposito registro. Su tali fanghi la frequenza delle verifiche analitiche in carico alla C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. è funzione degli abitanti equivalenti, e comunque almeno trimestrale.

La qualità del gesso di defecazione da fanghi prodotto è assicurata dalla selezione qualitativa del fango in ingresso, dalla frequenza del controllo analitico del rifiuto sottoposto al trattamento e dal controllo del processo di dosaggio dei reagenti, definita dal protocollo puntuale inerente l'attività in questione.

1.8.4 Verifica di conformità del prodotto

Durante le giornate lavorative inerenti la formazione del lotto, vengono prelevate una serie di aliquote incrementali da 1 kg di gesso di defecazione da fanghi. Una volta completato il riempimento del lotto, le relative aliquote incrementali prelevate vengono utilizzate per la formazione del campione rappresentativo del lotto, da sottoporre ad analisi di verifica di conformità del prodotto.

1.8.5 Condizioni e prescrizioni specifiche

- a. L'analisi periodica dei fanghi utilizzati per la produzione di gessi di defecazione da fanghi deve riportare anche il valore di densità.
- b. Per ciascun reagente (ossido di calcio, acido solforico) dovranno essere conservate in impianto le schede tecniche e le schede di sicurezza del prodotto, nonché le specifiche analitiche di ciascuno dei lotti di reagente utilizzati. Il grado di purezza dei reagenti dovrà essere tale da garantire l'assenza di fenomeni di diluizione dei contaminanti presenti nei fanghi.
- c. Tutti i lotti di produzione devono essere distinti con numero progressivo.
- d. Per ogni lotto di produzione deve essere prelevato un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi chimica, come sopra meglio specificato, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge. Il lotto dovrà essere caratterizzato anche in termini di %SS e di densità.
- e. In ogni rapporto di prova deve essere riportata l'indicazione del numero di lotto di produzione cui il campione analizzato si riferisce.
- f. Deve essere adottata idonea cartellonistica per ciascun lotto, sia esso in fase di produzione, sia che sia in attesa di analisi, sia che la produzione sia stata terminata o lo stesso sia pronto per l'utilizzo. Il cartello con l'individuazione del lotto deve perciò essere predisposto sin dal momento della costituzione del lotto ed essere compilato in ogni sua parte.
- g. Il lotto, una volta verificata tramite analisi chimica la sua idoneità, è stoccato nella zona dedicata rimanendo chiaramente distinto ed identificato con la prevista cartellonistica.
- h. Deve essere correttamente compilato in ogni sua parte il registro di produzione; in particolare dovranno essere riportate per ogni singolo lotto almeno le seguenti informazioni: il n. progressivo, la data di produzione, il rifiuto di partenza (tutti i FIR di provenienza), l'identificativo del rapporto di prova e la destinazione finale.

- i. Il registro di produzione deve essere preventivamente vidimato da questa Provincia.
- j. Qualora dalle analisi di caratterizzazione del lotto fosse evidenziata la non idoneità del prodotto correttivo, il materiale non conforme dovrà alternativamente:
 - o essere nuovamente sottoposto a trattamento (solo nel caso di titoli di calcio e zolfo non conformi);
 - o essere utilizzato come rifiuto da recuperare in agricoltura previa verifica del rispetto di tutte le specifiche per tale utilizzo ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, nonché i limiti quantitativi autorizzati per tale tipo di recupero (R10);
 - o essere smaltito come rifiuto presso altri impianti autorizzati.
- k. L'impresa deve inviare annualmente, entro la fine di gennaio di ogni anno, una relazione relativa al trattamento R3 inerente la produzione dei gessi di defecazione da fanghi, che contenga:
 - quantitativi di gessi prodotti nell'anno precedente;
 - quantitativi di calce e acido solforico utilizzati nell'anno precedente per la produzione dei gessi;
 - quantitativo di gessi rimasto in giacenza a fine anno;
 - aziende agricole acquirenti dell'anno precedente, con indicazione dei quantitativi acquisiti da ognuna.
- l. I gessi pronti all'uso devono essere prelevati esclusivamente dai lotti già caratterizzati presenti nelle aree da D.1 a D.8, nelle aree D.9 e D.10 che possono essere utilizzate solo nelle condizioni indicate al paragrafo 1.8.2.
- m. In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza del titolo riscontrato rispetto al titolo dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.
- n. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali d'uso.
- o. Tutte le caratteristiche merceologiche dovranno essere documentate da appropriata evidenza analitica da inviare alla Provincia di Lodi ed al Dipartimento di Lodi – Pavia di A.R.P.A. Lombardia con periodicità semestrale.
- p. Per l'etichettatura e l'utilizzo del gesso di defecazione si fa riferimento alla normativa riguardante la disciplina in materia di fertilizzanti ed il codice di buona pratica agricola.
- q. In relazione all'azione correttiva dei terreni da parte dei gessi di defecazione da fanghi è necessario che nell'etichettatura per l'uso degli stessi e/o nel documento commerciale di vendita, oltre alle caratteristiche previste per tale materiale e il titolo di azoto, sia chiaramente specificato che:
 - 1. I terreni dove utilizzare i gessi devono necessitare di essere "corretti".
 - 2. L'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione da fanghi deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola.
 - 3. L'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi è vietato nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura delle Regioni territorialmente competenti.
- r. Qualora si registrassero segnalazioni per disagi in materia di molestie olfattive il Sindaco del Comune di Meleti può, avvalendosi della D.g.r. 15/2/2018 n. 3018 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno", attivare le procedure declinate dalla "Fase A" dell'Allegato A alla delibera stessa ed istituire il tavolo di confronto.
- s. Per il monitoraggio e tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione è da rispettare quanto previsto nella L.R. 06 agosto 2021 n. 15, art. 15, per gli utilizzi in

agricoltura a partire dal 1° febbraio 2022.

- t. Per tutto quanto non espressamente ripreso nel presente provvedimento, sono da ritenersi valide le disposizioni inerenti il correttivo “gesso di defecazione da fanghi” del D.Lgs. 75/2010 e tutta la pertinente normativa che riguarda l'impiego in agricoltura di fertilizzanti.

1.9 OPERAZIONE DI RECUPERO (R10) IN AGRICOLTURA

Nell'esercizio dell'attività di recupero (R10) di rifiuti speciali non pericolosi identificati dal codice EER 190599 devono essere rispettate le prescrizioni e condizioni di cui alla normativa di settore nazionale e regionale.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

- 2.1 L'impianto deve essere mantenuto conformemente a quanto previsto nel progetto approvato ed autorizzato, secondo le indicazioni e condizioni contenute nel presente provvedimento.
- 2.2 Le operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R12, R3) di rifiuti, lo stoccaggio dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria approvata, nel rispetto dei volumi e dei quantitativi autorizzati.
- 2.3 Le aree funzionali dell'impianto, utilizzate per gli stoccaggi ed il trattamento, devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti. Le aree devono inoltre essere facilmente identificabili anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento orizzontale o verticale (new jersey o simili). Per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto deve essere mantenuta idonea cartellonistica che ne permetta l'identificazione in maniera univoca, garantendo la tracciabilità dei flussi dalla ricezione dei rifiuti al conferimento a terzi dei materiali.
- 2.4 La messa in riserva (R13) e ogni altro deposito devono essere effettuati in modo tale da mantenere idonei spazi per la movimentazione, garantire la stabilità degli stessi e rispettare i limiti di altezza autorizzati.
- 2.5 I rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14.
- 2.6 Le operazioni di campionamento devono essere eseguite da tecnici di laboratorio incaricati o da personale operante presso l'impianto adeguatamente formato. Il campionamento e le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. Tutti i documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte ai controlli.
- 2.7 L'origine dei rifiuti deve essere nota, al fine di avere la certezza che gli stessi non siano contaminati da sostanze pericolose organiche o inorganiche.

- 2.8 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione; deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
- 2.9 L'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei prodotti ottenuti dall'attività svolta presso il sito.
- 2.10 Presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti.
- 2.11 Il lay-out dell'impianto deve essere esposto in maniera visibile nell'insediamento.
- 2.12 L'insediamento deve essere dotato di:
- impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24, e di sistemi di rilevazione e allarme che devono essere mantenuti in efficienza;
 - idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro e/o schermo alberato (laddove previsto), che dovrà essere adeguatamente mantenuto nel tempo, avendo cura di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o altre cause;
 - struttura ad uso ufficio per il personale preposto con riscaldamento, in conformità alla normativa vigente;
 - impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna dell'acqua per i suoi vari utilizzi;
 - impianto di illuminazione, anche di sicurezza;
 - allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno.
- 2.13 Devono essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti per impedire la formazione di odori e la dispersioni di polveri ed aerosol a causa della movimentazione e gestione dei rifiuti e dei prodotti derivanti dall'attività di recupero. In particolare si ricorda che l'impianto è soggetto all'applicazione delle Linee Guida di cui alla D.g.r. n. 3018 del 15/02/2012 *"Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"*.
- 2.14 L'impianto deve essere gestito in maniera tale da evitare ogni eventuale possibile contaminazione del suolo, dei corpi idrici e delle acque sotterranee.
- 2.15 Devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi.
- 2.16 I macchinari, i mezzi d'opera e le attrezzature utilizzate presso l'impianto devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze previste dal costruttore, per garantirne l'efficienza, per mantenere i livelli di rumorosità e le emissioni entro i limiti previsti dalle norme vigenti.
- 2.17 In caso di incidenti o imprevisti che incidano sulle matrici ambientali, dovrà esserne data immediata comunicazione agli organi preposti ai relativi controlli, oltre che all'Autorità competente.
- 2.18 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi entro 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 2.19 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicati alla Provincia di Lodi, al Comune di Meleti (LO), all'A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Lodi-Pavia) ed all'A.T.S. Milano Città Metropolitana, sede territoriale di Lodi.

3. PIANI

PIANO DI EMERGENZA

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericoli di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti, sversamenti di materiali contaminati in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

Il gestore dell'impianto di trattamento provvede a ripristinare l'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata, secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente e quanto definito in sede di autorizzazione.

Le modalità esecutive del ripristino e del recupero ambientale sono attuate previo nulla osta dell'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti, fermi restando gli obblighi di cui alle vigenti norme in materia.

L'Autorità competente verifica l'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi per il successivo svincolo della garanzia fideiussoria prestata per la realizzazione ed esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla D.g.r. n. 19461/04.

ALLEGATO B_emissioni in atmosfera

1. EMISSIONI GENERATE DALL'ATTIVITA' E CARATTERISTICHE

L'attività di trattamento mediante stabilizzazione ed igienizzazione dei fanghi con Ossido di Calcio darà origine alle emissioni convogliate in atmosfera indicate in tabella.

A monte del biofiltro è installata una torre di umidificazione avente lo scopo di umidificare il flusso di aeriforme inviato al biofiltro; avrà funzione integrativa dei dispositivi di irrigazione del letto filtrante allo scopo di migliorare il funzionamento dell'impianto trattamento aria. L'adozione di tale dispositivo è previsto dalla dgr n. 2031/2014 - Appendice 1.

Per la minimizzazione di eventuali fenomeni di molestia olfattiva è installato un sistema fisso automatico di distribuzione di prodotti enzimatici attraverso ugelli di nebulizzazione in corrispondenza del lato Est; a tale sistema, considerato primario, si aggiunge la presenza di un cannone nebulizzatore mobile tipo WLP 500 trailer che potrà essere utilizzato all'occorrenza.

Con pratica SAUR228474 (in atti provinciali n. 15364 del 13/05/2022) la ditta C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche Srl ha comunicato, ai sensi della dgr n. 7570/2017, di voler eseguire modifiche non sostanziali consistenti nell'installazione di cappe, tubazioni e serrande utili a migliorare la captazione ed il convogliamento verso l'impianto di abbattimento delle arie generate all'interno ed all'uscita dell'esistente bi-coclea di miscelazione e trasporto dei fanghi trattati. Le arie captate della nuova installazione afferiscono all'esistente biofiltro, emissione in atmosfera E1 (vedi tavola disegno AER-1 data 26/04/2022).

Con riferimento alla relazione tecnica descrittiva della modifica non sostanziale facente parte integrante della pratica SAUR228474 si prende atto che sono aspirate e convogliate a biofiltro le Aree A.1, A.2, A.3, B, B.1, C.1, C.2 oltre alla bi-coclea di miscelazione e trasporto fanghi.

In materia di emissioni in atmosfera l'assetto dello stabilimento è stato oggetto delle seguenti autorizzazioni:

- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1563/2021 del 26/10/2012, Allegato B;
- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/914/2014 del 16/09/2014, Allegato B1 (emissione E1 Aree di lavorazione A.2, A.3, A.4, A.5 presidiata da biofiltro ed E2 sfiato silos Ossido di Calcio)
- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/68/2016 del 03/12/2016, allegato B2 (emissione E1 Aree di lavorazione A.2, A.3, A.4, A.5 presidiata da biofiltro a monte del quale è prevista l'installazione di una torre di umidificazione ed E2 sfiato silos Ossido di Calcio. Cannone nebulizzatore mobile tipo "WPL 500 trailer" per la minimizzazione dei fenomeni di molestia olfattiva);
- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1150/2021 del 09/12/2021, allegato B3 emissioni in atmosfera (inserimento nuovo silos verticale per lo stoccaggio di Ossido di Calcio; a seguito della modifica l'emissione E2 è stata ridenominata E.2.1 ed E.2.2.);
- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/420/2022 del 03/05/2022, allegato B4 emissioni in atmosfera (installazione di un sistema fisso automatico di distribuzione di prodotti enzimatici attraverso ugelli di nebulizzazione in corrispondenza del lato Est. Il cannone mobile di nebulizzazione, tipo "WPL 500 trailer", potrà essere usato all'occorrenza).

Punto di emissione	Provenienza	Portata (m ³ /h)	Altezza (m)	Impianto di abbattimento
E1	Aree A.1, A.2, A.3, B, B.1, C.1, C.2 (come da dd n. REGDE/1150/2021), bi-coclea di miscelazione e trasporto fanghi	66.272	3	Biofiltro, scheda BF.01 ^(a)
E.2.1	Sfiato del silos contenente Ossido di Calcio	100 ^(b)	16	Depolveratore a secco a mezzo filtrante Scheda D.MF.01
E.2.2	Sfiato del silos contenente Ossido di Calcio	100 ^(b)	16	Depolveratore a secco a mezzo filtrante Scheda D.MF.01

^(a) Il biofiltro è stato dichiarato conforme alla scheda BF.01 approvata con dgr n. 3552/2012 pertanto in fase di realizzazione ed esercizio dovrà essere rispettato quanto previsto dalla specifica scheda e quanto richiesto dalla dgr n. 2031/2014, Appendice 1.

^(b) la portata è variabile in funzione delle operazioni di carico; il dato in tabella si riferisce alla volumetria del silos.

2. TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, VALORI LIMITE DI EMISSIONE E SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Punto di emissione	Tipologia dell'inquinante	Limiti mg/Nm ³	Frequenza di controllo	Note
E1	Polveri	10	Annuale	Nota 1
	COV	150		
	Composti ridotti dell'Azoto espressi come NH ₃	20		
	Concentrazione di Odore	300 U.O/m ³		
E.2.1 – E.2.2	Polveri	/	/	Nota 2

Nota 1:

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le indicazioni della dgr 16/4/2003, n. 12764, paragrafi 8 e 9, e di successivi atti normativi disciplinanti in materia.

Per la determinazione della Concentrazione di Odore si applica la norma UNI EN 13725:2004.

Nota 2: essendo installato il presidio di abbattimento conforme alla scheda D.MF.01 non sono previsti controlli all'emissione; la Ditta dovrà comunque garantire l'effettuazione di regolare manutenzione con cadenza almeno semestrale, annotando gli interventi sull'apposito registro.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato nella tabella soprastante.

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione; il mancato rispetto di quanto previsto comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni. Il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto,
- individuato nell'ambito delle schede approvate da Regione Lombardia con D.G.R. 30/05/2012, n. 3552 e successive modifiche ed integrazioni.

3. DGR 18/12/2021, n. 5773 - “Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo ‘AUA Point’ in sostituzione dell'allegato alla DGR 14/12/2020, n. 4027”.

Con riferimento alla dgr n. 5773/2021 con cui Regione Lombardia ha, fra l'altro, approvato il calendario di progressiva obbligatorietà per l'utilizzo di 'AUA POINT' per la comunicazione dei dati degli autocontrolli in materia di emissioni in atmosfera e scarichi previsti dalle autorizzazioni ambientali, si ricorda, come previsto dalla Tabella 1 della dgr in argomento, che a decorrere dall'anno 2024, fissando la scadenza di inserimento dati al 31/03/2025, sarà obbligatorio l'utilizzo dell'applicativo per tutte le tipologie di autorizzazioni ivi comprese le autorizzazioni ex art. 208 del d. lgs. n. 152/06.

Tuttavia qualora la ditta C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche Srl intenda avvalersi, prima dell'obbligatorietà fissata a decorrere dall'anno 2024, scadenza per l'inserimento dati al 31/03/2025, dell'applicativo “AUA POINT” per la comunicazione degli esiti degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, è invitata a darne informazione scritta, eventualmente contestuale alla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto, a Provincia di Lodi e ARPA Lombardia Dipartimento di Pavia-Lodi.

4. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
 - Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
 - Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia - Lodi.
 - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
 - In ogni caso, qualora:
 - non siano state definite le procedure di cui sopra;
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia - Lodi.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un **registro** dotato di pagine inamovibili e con numerazione progressiva, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia - Lodi.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicati il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Lodi non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il gestore deve comunicare tempestivamente, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia - Lodi, la data di messa a regime.

La ditta è inoltre tenuta a comunicare ai suddetti Enti la data in cui saranno effettuati i campioni alle emissioni in corrispondenza della fase di messa a regime.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia - Lodi;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza **annuale**; la relazione finale dovrà essere inviata alla Provincia di Lodi, all' A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia - Lodi ed al Comune.

E' fatta salva la possibilità per la Ditta di avvalersi dell'applicativo "AUA POINT" prima della sua obbligatorietà (vedi paragrafo 3 "Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo 'AUA Point' in sostituzione dell'allegato alla DGR 14/12/2020, n. 4027"). I dati relativi agli autocontrolli dovranno essere obbligatoriamente caricati su "AUA POINT" a decorrere dal 2024, scadenza di inserimento 31/03/2025.

I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 Gennaio – 31 Dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato, dall'A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia - Lodi, alla Provincia di Lodi, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione, ovvero l'adeguamento, di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovrà essere inviata comunicazione alla Provincia di Lodi e all'A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia - Lodi. Dovranno altresì essere tenute a disposizione per eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

Il gestore, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Pavia - Lodi.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia - Lodi.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3 od in $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

QUADRO AMMINISTRATIVO

1. Titolare dello Scarico

C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche Srl

2. Tipologia Attività

Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati con esclusione della fabbricazione di compost – codice ATECO 20.15

3. Ubicazione Sede Aziendale

Via Senato, 6 – MILANO

4. Ubicazione Unità Operativa

S.P. 27 – Km 13+600 – Meleti (LO)

5. Individuazione Punto di Scarico

Scarico S_B

(X: 563.766,003 – Y: 4.997.860,033)

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

6. Natura delle acque di scarico

Le acque autorizzate con il presente provvedimento, da inviarsi allo scarico sul suolo (S_B) sono:

a) Acque reflue domestiche (*dispersione al suolo – S_B*)

7. Limiti di emissione

Le acque di cui alla lettera “a”, in applicazione del Regolamento Regionale 29 Marzo 2019, n. 6, (*in virtù delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 del Titolo I del regolamento di cui sopra*), rispettano i limiti di emissioni e si intendono rispettati, qualora siano integralmente soddisfatte e verificate le seguenti condizioni:

- il refluo sia sottoposto a trattamento appropriato (*i presidi conformi sono individuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7*);
- sia garantita la funzionalità dei sistemi di trattamento installati (*i presidi conformi sono quelli contemplati ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7*);
- sui presidi venga effettuata l'obbligatoria manutenzione periodica (*così come indicato al comma 7 dell'articolo 7*);
- sia attestata, mediante la registrazione di cui al comma 8 dell'articolo 7, l'effettuazione della manutenzione obbligatoria (*di cui al punto precedente*), utilizzando una scheda conforme a quanto riportato nell'allegato “M” al Regolamento Regionale 29 Marzo 2019, n. 6 (*Contenuti della modulistica per le istanze di autorizzazione allo scarico*).

8. Pozzetti di campionamento

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, a valle della rete di raccolta dei singoli reflui dovrà essere realizzato un pozzetto prelievo campioni, che sia:

- di tipo a caduta;
- realizzato in modo da creare un battente idraulico al suo interno che risulti idoneo al campionamento;
- idoneo al prelievo di un campione omogeneo;
- sempre lo stesso, sempre accessibile e ben evidenziato oltre che in planimetria anche con apposita targhetta in campo;

- accessibile in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

A tal fine si considera come “pozzetto di campionamento” il pozzetto ubicato:

- a valle dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (S_B)
- Qualora il/i punto/i di prelievo indicato/i non presenti/no caratteristiche conformi ai requisiti esposti o non consenta/no la singola campionabilità delle acque reflue da analizzare, sarà prescritta la realizzazione di ulteriori manufatti e/o l'esecuzione dei campionamenti in altri punti dell'impianto. Il punto di prelievo dovrà essere mantenuto in buone condizioni di fruibilità e pulizia

9. Altre Immissioni (non oggetto di autorizzazione)

Acque meteoriche decadenti dai tetti e dalle pensiline, ed acque meteoriche di seconda pioggia scolanti da strade e piazzali (*immissione diretta in CIS nei punti S_1 - S_2 - S_3*)

10. Volumi & Portate

La portata annua dello scarico domestico è stimata in 400 m³

11. Potenzialità

La potenzialità complessiva del sistema di trattamento dello scarico domestico è di 7 AE

12. Modalità di Funzionamento

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici vengono convogliate, mediante tubazione dedicata, ai sistemi di trattamento prima di essere disperse al suolo (S_B)

13. Reti di Drenaggio

Presso lo stabilimento possono essere individuate due reti di drenaggio separate:

- a) La rete delle acque reflue domestiche
- b) La rete delle acque meteoriche (*non soggette ad autorizzazione*)

14. Autocontrolli

In applicazione del Regolamento Regionale 29 Marzo 2019, n. 6, i limiti di emissioni dello scarico domestico con recapito al suolo, si intendono rispettati qualora siano integralmente soddisfatte e verificate le seguenti condizioni:

- il reflujo sia sottoposto a trattamento appropriato (*i presidi conformi sono individuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7*);
- sia garantita la funzionalità dei sistemi di trattamento installati (*i presidi conformi sono quelli contemplati ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7*);
- sui presidi venga effettuata l'obbligatoria manutenzione periodica (*così come indicato al comma 7 dell'articolo 7*);
- sia attestata, mediante la registrazione di cui al comma 8 dell'articolo 7, l'effettuazione della manutenzione obbligatoria (*di cui al punto precedente*), utilizzando una scheda conforme a quanto riportato nell'allegato “M” al Regolamento Regionale 29 Marzo 2019, n. 6 (*Contenuti della modulistica per le istanze di autorizzazione allo scarico*).

Resta comunque salva la facoltà del titolare dell'autorizzazione di effettuare i controlli analitici periodici, utili ai fini del monitoraggio dell'efficienza dei presidi installati, ma che gli stessi non assumono forma di obbligatorietà

15. Divieti

- E' fatto divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni, nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;

- E' fatto divieto di diluire gli scarichi autorizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti con il presente provvedimento;
- E' fatto divieto di scaricare acque diverse da quelle di cui alla presente autorizzazione;
- E' fatto divieto di eseguire operazioni di pulizia sulle superfici drenate verso la fognatura recapitante nello scarico autorizzato nel caso di versamenti accidentali.

16. Obblighi gestionali

I manufatti costituenti le reti di raccolta e gli impianti di trattamento devono esser mantenuti in condizioni di efficienza e sottoposti a regolare manutenzione, a tal fine la Ditta dovrà provvedere alla:

- comunicazione della data di attivazione dello scarico entro 10 (*dieci*) giorni dalla stessa (*solo per i nuovi scarichi*);
- predisposizione ed alla tenuta di apposito registro, numerato su tutte le pagine da vidimarsi presso Amministrazione Provinciale entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto (*mantenimento di quello esistente nel caso di scarico precedentemente autorizzato*), sul quale annotare gli interventi manutentivi alla rete ed ai presidi depurativi eventualmente installati, nonché gli eventuali fermi per guasto e/o incidente unitamente ai risultati analitici dei controlli di cui al precedente punto "14" e messo a disposizione delle Autorità di controllo (*il registro delle manutenzioni dovrà essere conservato per almeno cinque anni successivi dall'ultima trascrizione*);
- corretta manutenzione ed agibilità dei pozzetti di ispezione e prelievo;
- predisposizione ed alla tenuta di un manuale operativo contenente le operazioni necessarie prevenire lo sversamento, il traboccamento e ogni altro evento accidentale che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita, ed eventualmente per controllare, circoscrivere e gestire gli effetti derivanti dall'accadimento (*mantenimento di quello esistente nel caso di scarico precedentemente autorizzato*);
- comunicazione di tutti gli episodi dovuti ad un eventuale sversamento, traboccamento e ogni altro evento accidentale che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.

Qualora i risultati di un autocontrollo dovessero indicare un superamento per uno o più parametri, il titolare dello scarico dovrà:

- a) comunicare l'eventuale superamento dei limiti di cui al precedente punto "7";
- b) informare la Provincia di Lodi, il Comune e l'ARPA della Lombardia Dipartimento di Pavia e Lodi, entro 24 (*ventiquattro*) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, inviando entro i 5 (*cinque*) giorni successivi, una nota contenente la descrizione dell'episodio verificatosi completo dei provvedimenti adottati per controllare, circoscrivere e gestire gli effetti derivanti dall'accadimento nonché le misure atte a prevenirne il ripetersi;
- c) ripetere il controllo per il/i parametro/i interessato/i, dopo che siano state eliminate le probabili cause del superamento, ed inviare entro 30 (*trenta*) giorni dal momento in cui si è verificato l'episodio, i risultati delle analisi eseguite. La comunicazione di cui sopra non esonera il titolare dello scarico da qualsiasi perdita, danno o altra responsabilità che potrebbero essergli imputati a causa di danni all'ambiente e/o a persone o cose, né lo solleva dalle eventuali sanzioni previste ex lege.

Il titolare dello scarico, qualora venga a conoscenza di ulteriori fatti rilevanti al fine del rispetto del provvedimento di autorizzazione, quali ad esempio ivi compresa la cessazione dell'attività che dà origine allo scarico, oppure si avveda di avere trasmesso informazioni imprecise e/o errate, dovrà darne pronta comunicazione all'Amministrazione Provinciale.

DISPOSIZIONI GENERALI

- l'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle

prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

- il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- tutti i reflui devono poter essere singolarmente campionabili;
- lo scarico in corpo idrico superficiale è assoggettato ai limiti di emissione fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 smi mentre lo scarico sul suolo è assoggettato ai limiti di emissione fissati dalla Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 smi;
- i valori limite di emissione non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del Titolo V del Capo III del Regolamento Regionale 29 Marzo 2019 n. 6 il titolare dello scarico dovrà dare comunicazione alla Provincia delle eventuali variazioni che dovessero subentrare nel corso di validità dell'autorizzazione;
- ai sensi del comma 9 dell'art. 23 del Titolo V del Capo III del Regolamento Regionale 29 Marzo 2019 n. 6 la Provincia valuta le comunicazioni di cui al punto precedente, per verificare la necessità di acquisire un'istanza di modifica e, qualora lo ritenga necessario, comunica al titolare di provvedere alla presentazione della stessa. Qualora le modifiche da apportare producessero variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, o sarebbero tali da richiedere la sostituzione e/o la modifica dei presidi di trattamento installati, il titolare dello scarico è tenuto a presentare alla Provincia una nuova istanza di autorizzazione.
- ai sensi comma 12 dell'art. 124 del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 smi, il trasferimento di attività, la variazione di destinazione d'uso, l'ampliamento o la ristrutturazione devono essere comunicate alla Provincia, che può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari, mentre, nel caso in cui si originino scarichi con caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi oggetto della presente autorizzazione, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista